

# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <b>39</b> reg.	<b>OGGETTO:</b> PIANO SCOLASTICO REGIONALE DI CUI ALLA D.C.R. N. 169 DEL 31.07.2012-
Data <b>12/9/2012</b>	

L'anno DUEMILADODICI il giorno DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 21.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
VALENTINI FRANCESCA	X		SERVOLI GIACOMO	X	
RUMORI MIRCO	X		SETTEMBRE MARTINA		X
PASQUINI DANIELE	X		FATTORINI ANDREA	X	
ROSSETTI GABRIELE	X		MARIANI MARIO	X	
BINI WALDIMIRO	X		PAMBIANCO MATTEO	X	
CODETTI SAMUELE	X		SCIRI FRANCO		X
LONGARONI MAURIZIO		X			
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 10	Assenti n. 3	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Settembre, Sciri/  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: =====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco presidente pone in discussione l'argomento all' O.D.G. di cui all'all. sub lett. "A".

Apertasi una breve discussione e concordato sui temi contenuti nell'O.D.G.

Con voti unanimi

DELIBERA

E' approvato l'allegato O.D.G.

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SCOLASTICA – PROPOSTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN VENANZO IN MERITO ALLA SCUOLA DI SAN VENANZO – ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE n. 169 del 31 luglio 2012.**

**VISTI**

- Il **D.Lvo n. 112/1998, art. 138 e 139** in cui si definiscono i compiti e le funzioni attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali in materia di istruzione scolastica;
- Il **DPR 233/1998: *Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di Istituto*** con cui si fissano i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome (scuole di montagna 300 alunni);
- La **Legge n. 133 del 6 agosto 2008: *disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria***; con la quale si abbassa di un punto il rapporto alunni/docenti;
- Il **DPR 81/09 e il DPR 89/09: *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola***, le cui conseguenze sono state, anche nella nostra Regione, chiusura di scuole, abolizione di plessi, classi sovraffollate oltre i limiti di legge, perdita di posti di lavoro;
- Il **Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011 art. 19 commi 4 e 5: *razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica*** in cui, tra l'altro, si stabilisce:
  - L'istituzione di istituti comprensivi (infanzia, primaria, secondaria di I grado) con almeno 1000 alunni (500 per le scuole di montagna)
  - Che le scuole di montagna con meno di 400 alunni (il limite è stato spostato da 300 a 400 per effetto della legge di stabilità approvata il 12 novembre 2012), pur mantenendo l'autonomia, non hanno assegnato il Dirigente Scolastico a tempo indeterminato, ma andranno a reggenza;
- La **Direttiva del MIUR** a firma del Direttore Generale Luciano Chiappetta nella quale si ribadisce che *nel piano di dimensionamento potranno figurare istituti comprensivi con valori inferiori a quelli previsti dalla legge, purchè nell'ambito regionale vi siano istituzioni scolastiche che presentino valori che compensino adeguatamente i predetti valori inferiori salvaguardando la media di riferimento, affermando, di fatto il principio della **media regionale***";
- La **Sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 della Corte Costituzionale**, in cui si stabilisce la **incostituzionalità dell'art. 19, comma 4 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011;**
- La **Delibera di Consiglio Regionale n. 169 del 31 luglio 2012 - Linee Guida della Regione dell'Umbria per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria per gli anni 2013/2014 e 2014/2015;**

- **L'estratto del verbale della riunione del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale di San Venanzo del 31 agosto 2012** (*Il Consiglio d'Istituto esprimendo un giudizio positivo sul ruolo svolto dall'Istituzione Scolastica nel corso degli anni, non solo in ambito di formazione ma anche come animatore socioculturale nel territorio, auspica che tale ruolo si possa mantenere nel tempo, anche in vista di ulteriori cambiamenti per futuri possibili assetti, mantenendo integro il patrimonio esperienziale del personale Docente e Ata che vi opera all'interno dei segmenti di scuola*).

#### CONSIDERATO CHE

la **sentenza n. 147 del 7 giugno 2012**, con cui la **Corte Costituzionale** ha accolto il ricorso della Regione Umbria (e di altre 6 regioni italiane), impone una **rivisitazione del Piano di Programmazione Territoriale della Rete Scolastica Regionale**.

La suddetta sentenza, infatti, riconoscendo **la illegittimità dell'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)**, riporta in capo alle Regioni la competenza della programmazione della rete scolastica ed il dimensionamento degli istituti scolastici, competenza che di fatto era stata espropriata dallo Stato obbligando le Regioni ad accorpamenti sulla base di criteri meramente numerici. In particolare, la sentenza pone delle forti riserve sul *carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica* presente soprattutto nella *seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire*.

A seguito dell'applicazione del sopra citato art. 19, comma 4, ora riconosciuto illegittimo, il Consiglio Regionale dell'Umbria, nella seduta del 7 febbraio 2012, procedeva a deliberare l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo di San Venanzo con l'Istituto Comprensivo dell'Alto Orvietano, con sede a Fabro.

Se a quella data la perdita dell'autonomia da parte dell'Istituto Comprensivo di San Venanzo sembrava un atto incontestabile, vista la necessità di dare seguito ad una norma contenuta in una legge dello Stato e considerato il numero degli alunni iscritti notevolmente inferiore rispetto ai parametri fissati dalla legge medesima (400 per i comuni montani), oggi la sentenza della Corte Costituzionale, dando ragione ai dubbi di legittimità costituzionale opportunamente sollevati dalla Regione, rimette in discussione la soppressione di un Istituto con delle **specificità praticamente uniche in tutto il territorio regionale**.

A tal proposito è necessario puntualizzare alcuni aspetti logistici. Il Comune di San Venanzo, pur facente parte della Provincia di Terni, dista molti km da altri centri della stessa Provincia (i più vicini sono Fabro 37 km; Orvieto 38 km; Baschi 44 km), rendendo **problematico, oltre che illogico, un accorpamento della sua scuola con gli istituti di questi comuni del territorio provinciale**. Agli ovvi motivi logistici, aggravati da una viabilità per nulla scorrevole, si aggiunga anche una certa disomogeneità territoriale e culturale con le realtà sopra ricordate.

E' a tutti noto, invece, che il Comune di San Venanzo gravita ormai da molti anni verso le località della Media Valle del Tevere: Marsciano 10 km; Todi 25 km; Deruta 23 km. Con questi centri il Comune di San Venanzo condivide tutti i servizi (idrico, rifiuti, sociale, sanità, ecc) e con essi (insieme a Fratta Todina, Collazzone, Monte Castello di Vibio e Massa Martana) andrà a costituire **l'Unione Speciale dei Comuni, in attuazione alla Legge Regionale n. 18 del 23 dicembre 2011**.

E' opportuno a tal proposito ricordare che i **Consiglieri Regionali Chiacchieroni e Galanello** hanno presentato in Consiglio Regionale in data 11 maggio 2012 una **MOZIONE URGENTE** avente ad oggetto **PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SCOLASTICA IN MERITO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI SAN VENANZO** nella quale si chiede ai soggetti preposti (Giunta Regionale, Province, Ufficio Scolastico Regionale) di attivare tutte le iniziative atte a permettere l'accorpamento delle scuole di San Venanzo con Istituti di Marsciano, proprio in nome di una maggiore omogeneità territoriale.

Si aggiunga inoltre la specificità della Scuola di San Venanzo ed in particolare la sua storicità. **L'Istituto Comprensivo Statale Sperimentale di San Venanzo, istituito nell'A.S. 1995/96 a seguito del Decreto Ministeriale n. 7202/1995, è stato il Primo Istituto Comprensivo dell'Umbria ed uno dei primi 22 Istituti Comprensivi d'Italia.** Esso rappresenta per la nostra realtà territoriale di Comune montano un valido ed insostituibile presidio socio-culturale e serve sostanzialmente a mantenere negli abitanti del luogo il senso di identità collettivo, presupposto per la tutela e la conservazione della storia e delle tradizioni locali. **La perdita dell'autonomia scolastica rappresenta pertanto per tutto il territorio comunale la perdita della sua identità ed un grave impoverimento non solo in termini culturali ma anche economici.** E proprio per difendere l'autonomia della scuola locale si è costituito un Comitato Spontaneo di Cittadini.

**Appare quindi opportuno che la Regione dell'Umbria riveda il Programma Territoriale della Rete Scolastica Regionale restituendo a partire dall'a. s. 2013/2014 all'Istituto Comprensivo Statale di San Venanzo la propria autonomia, in base a quanto previsto dal DPR n. 233 del 18 giugno 1998, art. 2, comma 7.** Tale testo normativo, infatti, dopo la illegittimità dell'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, rimane il testo di riferimento per procedere al dimensionamento scolastico. La possibilità derogatoria prevista nel sopra citato art. 2, comma 7, rappresenta una **tutela dell'offerta del servizio scolastico nelle aree disagiate del territorio regionale (Nelle province ....in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiate e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2....).**

**La restituzione dell'autonomia all'Istituto Comprensivo di San Venanzo si colloca perfettamente in linea con:**

- a. **Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria AA.SS.. 2013/2014 e 2014/2015** con particolare riferimento ai seguenti passaggi:
  - **PREMESSA Capoverso 7. *Nell'esercitare la funzione di programmazione territoriale, pertanto, occorre tenere presenti da un lato i vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica, che limitano la disponibilità della dotazione organica, dall'altro le specificità presenti nel sistema, quali per esempio: la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio,....***
  - **PREMESSA Capoverso 9. *In questo contesto, relativamente al dimensionamento, si colloca la sentenza n. 147 della Corte Costituzionale, depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012 la quale – ribadendo quanto già espresso con precedente sentenza n. 200 del 2009 – stabilisce, fra l'altro, che il dimensionamento della rete scolastica, cioè la soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia, rientra nella competenza regionale.***
  - **CAPITOLO 2. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA. PUNTO 2.1 Criteri generali. Capoverso 2. *I Comuni....., per le richieste di modifica della rete***

*scolastica, devono attenersi anche ai seguenti criteri particolari: .....considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza; .....*

- b. **Proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 11/126/CR8a/C9, che prevede il criterio della media regionale, ovvero come risultato ottenuto dal numero complessivo degli alunni diviso il numero delle autonomie, esercitando in questo modo la propria competenza a programmare le autonomie sul territorio** (pag. 6) **il mantenimento, principalmente nelle aree montane, di un presidio scolastico** (pp. 6 e 7);
- c. **Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 19, commi 5 e 5 bis** finalizzati sostanzialmente all'**obiettivo del contenimento della spesa**. L'Istituto Comprensivo Statale di San Venanzo, infatti, pur mantenendo la propria autonomia, non avrebbe assegnati né il Dirigente Scolastico né il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che andrebbero invece a reggenza. La stessa sentenza della Corte Costituzionale, del resto, dichiara legittima tale norma in quanto *persegue l'evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici – al fine del contenimento della spesa pubblica – attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza, materia che rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato*.

#### **RICHIAMATE**

- **la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 26 novembre 2008;**
- **la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29 settembre 2010;**
- **la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 16/11/2011**
- **la Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30 novembre 2011;**
- **la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28 dicembre 2011**

con le quali si chiedeva:

- a) **il mantenimento dell'autonomia scolastica per l'Istituto Comprensivo Statale di San Venanzo;**
- b) **in subordine, l'accorpamento con una scuola di Marsciano.**

**Per quanto sopra espresso e per le motivazioni ampiamente argomentate, il Consiglio Comunale di San Venanzo**

#### **DELIBERA**

**di richiedere per la Scuola di San Venanzo**

- a. **in primis, la riacquisizione dell'Autonomia Scolastica a partire dall'a. s. 2013-2014**, come legittimato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012;
- b. **in subordine, l'accorpamento con una scuola di Marsciano**, nell'interesse primario del principio di omogeneità del territorio e di economicità dei servizi, ribadito dalle Leggi dello Stato e dalla Legge di Riforma Endoregionale, auspicando nel contempo che possa essere assicurato il mantenimento dell'integrità del

patrimonio esperienziale del personale Docente e Ata che opera all'interno dei segmenti di scuola.

Il presente atto sarà inviato:

- Alla Presidente della Giunta Regionale
- Al Presidente del Consiglio Regionale
- All'Assessore Regionale all' Istruzione
- Al Presidente della III Commissione Consiliare Permanente
- Al Consigliere Regionale Gianfranco Chiacchieroni
- Al Consigliere Regionale Fausto Galanello
- All'Assessore all'Istruzione Provincia di Terni
- All'Assessore all'Istruzione Provincia di Perugia
- Al Coordinatore Commissione Istruzione ANCI Umbria
- Al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Alto Orvietano"
- Al Comitato Spontaneo di Cittadini

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li **28.09.2012**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **28.09.2012** al ..... ed è divenuta esecutiva il .....

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI



